

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. CXXXI**  
**n. 1**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE  
SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI  
EFFETTUATI DALL'ITALIA

(Anno 2001)

*(Articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito  
dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93)*

**Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e,  
*ad interim*, Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 2002**  
—————

## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	5
I. <i>La Convenzione di Parigi</i> .....	»	6
a) Precedenti .....	»	6
b) La situazione delle ratifiche .....	»	7
c) Gli scopi della Convenzione .....	»	7
d) La Convenzione e le aree di crisi .....	»	9
II. <i>L'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.</i> .....	»	10
a) Strutture e compiti .....	»	10
b) Attività ispettive .....	»	13
1) Le ispezioni di <i>routine</i> .....	»	13
2) Le ispezioni su sfida .....	»	15
3) Le ispezioni su uso presunto di armi chimiche ..	»	15
c) Misure di assistenza e protezione .....	»	16
d) Promozione e sviluppo economico e tecnologico ....	»	16
e) Le legislazioni di attuazione della Convenzione ....	»	17
III. <i>Le misure di attuazione della Convenzione nel 2001</i> ...	»	17
a) Attività internazionale nel corso del 2001 .....	»	17
1) La Conferenza degli Stati Parte .....	»	19
a) Le ratifiche della Convenzione .....	»	19
b) L'applicazione della Convenzione .....	»	20
c) L'assistenza internazionale .....	»	20
d) Il bilancio dell'Organizzazione .....	»	20
e) Decisioni di rilievo su altri argomenti .....	»	21
2) Il Consiglio esecutivo .....	»	21
3) L'attività ispettiva nel corso del 2001 .....	»	26
a) Le ispezioni alle armi chimiche .....	»	26
b) Le ispezioni alle industrie chimiche civili ....	»	27
b) Aiuti alla Russia .....	»	28
c) Misure di assistenza e protezione .....	»	28

---

IV. <i>Le misure di attuazione della Convenzione in Italia</i> . . .	Pag.	29
a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione . . . . .	»	29
1) Norme istitutive e compiti . . . . .	»	29
2) Personale e struttura organizzativa . . . . .	»	30
3) Attività di rilievo . . . . .	»	30
4) Risorse finanziarie . . . . .	»	31
b) Il Comitato consultivo . . . . .	»	31
c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia . . . . .	»	32
1) Ispezioni alle infrastrutture militari . . . . .	»	32
2) Ispezione agli impianti industriali . . . . .	»	33
d) Programmi di assistenza alla Federazione Russa . . . . .	»	35
e) I laboratori dell'OPAC . . . . .	»	36
V. <i>I problemi aperti</i> . . . . .	»	36
a) Argomenti di carattere generale . . . . .	»	36
b) La legislazione degli Stati Parte . . . . .	»	38
c) La normativa italiana di applicazione . . . . .	»	38
d) I problemi connessi con l' <i>import-export</i> . . . . .	»	39
VI. <i>Attività di rilievo previste nel corso del 2002</i> . . . . .	»	40
VII. <i>Conclusioni</i> . . . . .	»	42
ALLEGATI		
A) Stati Parte della Convenzione sulle armi chimiche . .	»	47
B) Stati firmatari . . . . .	»	52
C) Stati non firmatari . . . . .	»	53
D) Il Segretariato tecnico . . . . .	»	54

IV. <i>Le misure di attuazione della Convenzione in Italia</i> . . .	Pag.	29
a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione . . . . .	»	29
1) Norme istitutive e compiti . . . . .	»	29
2) Personale e struttura organizzativa . . . . .	»	30
3) Attività di rilievo . . . . .	»	30
4) Risorse finanziarie . . . . .	»	31
b) Il Comitato consultivo . . . . .	»	31
c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia . . . . .	»	32
1) Ispezioni alle infrastrutture militari . . . . .	»	32
2) Ispezione agli impianti industriali . . . . .	»	33
d) Programmi di assistenza alla Federazione Russa . . . . .	»	35
e) I laboratori dell'OPAC . . . . .	»	36
V. <i>I problemi aperti</i> . . . . .	»	36
a) Argomenti di carattere generale . . . . .	»	36
b) La legislazione degli Stati Parte . . . . .	»	38
c) La normativa italiana di applicazione . . . . .	»	38
d) I problemi connessi con l' <i>import-export</i> . . . . .	»	39
VI. <i>Attività di rilievo previste nel corso del 2002</i> . . . . .	»	40
VII. <i>Conclusioni</i> . . . . .	»	42
ALLEGATI		
A) Stati Parte della Convenzione sulle armi chimiche . . . . .	»	47
B) Stati firmatari . . . . .	»	52
C) Stati non firmatari . . . . .	»	53
D) Il Segretariato tecnico . . . . .	»	54

## Premessa

La Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche - assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche - costituiscono pilastri fondamentali della stabilità strategica mondiale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65<sup>a</sup> ratifica; al 31 dicembre 2001 la Convenzione è stata firmata da 174 Stati e ratificata da 145 Stati Parte.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenere o fabbricare altre armi chimiche ed a non fare ricorso al loro impiego per nessun motivo, neanche dopo aver eventualmente subito un attacco diretto con l'impiego di tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere sul loro territorio le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale de L'Aja, rivolte a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e ad effettuare periodici controlli nelle industrie chimiche, per impedire che alcuni prodotti chimici pericolosi, largamente utilizzati anche per usi civili consentiti, siano impiegati in modo improprio per fare armi chimiche.

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 - integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 - ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale, incaricata di sovrintendere e coordinare le complesse misure di applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1997 n. 93, è rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 2001.

Roma, 28 marzo 2002.

## I. La Convenzione di Parigi

### a. I precedenti

Per la loro letalità le armi chimiche costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente, minaccia seconda soltanto alle armi nucleari. La Convenzione di Parigi del 1993, dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 29 aprile 1997, ne ha sancito definitivamente il bando completo.

Tentativi di proibire l'uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti anche in passato con specifici accordi internazionali, senza però conseguire risultati definitivi. In particolare, nel 1907 la "Convenzione de L'AJA", pur avendo proibito espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la 1<sup>a</sup> Guerra Mondiale.

Dopo il conflitto, il successivo Protocollo di Ginevra del 1925 aveva proibito in modo più esplicito l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica; ancora una volta però non si riusciva a vietare in modo definitivo l'uso di armi chimiche in ogni situazione, a causa delle numerose riserve apposte al Protocollo, intese a far salva la possibilità del loro uso in "ritorsione". Conseguentemente, non era prevista la rinuncia al possesso delle armi chimiche, che continuarono ad essere detenute da molti Stati, che sarebbero stati pronti ad impiegarle qualora avessero subito un attacco chimico. Nel secondo conflitto mondiale, d'altra parte, nessun contendente ha utilizzato le armi chimiche - che ormai comprendevano anche agenti di seconda generazione quali i gas nervini - anche per timore di maggiori ritorsioni.

Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche sarebbe stato necessario attendere l'esito dei negoziati condotti a Ginevra nell'ambito della Conferenza del Disarmo che, ripresi nel 1989, alla fine del 1992 conducevano all'approvazione dell'attuale testo della Convenzione, che vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in ogni situazione, anche come risposta ad un'aggressione con tali stesse armi.

La Convenzione, resa possibile anche dal clima di distensione nei rapporti Est-Ovest e dal nuovo clima conseguentemente creatosi in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ha introdotto indubbiamente un salto di qualità negli accordi di disarmo, anche in quanto per la prima volta un'intera categoria di armi di distruzione di massa viene messa fuori legge.

Il sistema di dichiarazioni e di verifiche, introdotto dalla Convenzione, rappresenta certamente una novità nei trattati di disarmo ed è stato poi adottato anche in altre Convenzioni.

#### **b. La situazione delle ratifiche**

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha raccolto rapidamente l'adesione di 165 Paesi; entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento del numero legale fissato nella 65<sup>a</sup> ratifica, alla data del 31 dicembre 2001 era stata firmata da 174 Paesi e ratificata complessivamente da 145 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A). L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n. 496, integrata dalla legge 4 aprile 1997, n.93.

Nel corso del 2001 altri 4 Paesi (Dominica, Nauru, Uganda e Zambia) hanno ratificato la Convenzione.

Tra i Paesi che a suo tempo avevano firmato la Convenzione, 33 di essi (tra cui Afganistan, Cambogia, Congo ed Israele) non hanno ancora ratificato (Allegato B), mentre altri 19 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Libia, Siria e Corea del Nord) che a suo tempo non avevano firmato, non hanno ancora formalizzato la loro adesione, ora possibile solo attraverso la forma dell'accessione diretta (Allegato C); la Libia nel corso del 2001 ha però reso noto che è determinata ad accedere alla Convenzione non appena terminate le procedure costituzionali interne.

L'universalità della Convenzione, vivamente auspicata da tutti i Paesi Parte e raggiungibile solo attraverso la ratifica dei 48 Paesi mancanti alla fine del 2001, permetterebbe di assicurare la completa eliminazione di questo tipo di armi di distruzione di massa sotto il controllo di un regime di verifica internazionale, a beneficio della sicurezza di tutti i paesi del globo ed a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

#### **c. Gli scopi della Convenzione**

La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati da parte di

chiunque; a tal fine introduce uno specifico sistema di accertamenti sotto controllo internazionale che, oltre alla verifica della distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di tenere sotto controllo la produzione e l'impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, utilizzabili anche per produrre armi chimiche.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati in particolare a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche e a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite dal Trattato; hanno anche rinunciato ad impiegare in futuro i gas lacrimogeni come strumento di guerra, autorizzati esclusivamente per il controllo dell'ordine pubblico interno.

Gli Stati Parte si sono anche impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti interni dei regimi sanzionatori che penalizzino le attività in contrasto con le norme della Convenzione, realizzate da propri cittadini sul territorio nazionale o all'estero.

Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si basa su dichiarazioni e ispezioni; le prime, rese periodicamente dagli Stati Parte all'Organizzazione Internazionale de L'Aja (OPAC, Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche), si riferiscono alle attività civili e militari condotte sui propri territori, rilevanti ai fini della Convenzione. Devono essere dichiarate, in particolare, le attività industriali che comportano la produzione o la lavorazione di determinati composti chimici (suddivisi in tre tabelle allegate alla Convenzione) ritenuti possibili precursori di armi chimiche, nonché le attività di distruzione di eventuali armi chimiche possedute anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Per quanto attiene alle ispezioni, il sistema di verifica internazionale, comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte, effettuate con brevissimo preavviso dagli ispettori dell'OPAC, volte ad accertare la veridicità ed esattezza di quanto dichiarato dallo Stato Parte; Su richiesta di uno Stato Parte possono essere effettuate anche ispezioni "su sfida", volte a riscontrare sul posto la veridicità di accuse o sospetti di violazioni agli obblighi della Convenzione, anche relativamente a situazioni non comprese nelle dichiarazioni rese dagli Stati Parte, nonché ispezioni volte ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.

#### d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni del mondo con il minor numero di ratifiche; fanno parte dell'OPAC solo 35 Stati della regione su 53. Il motivo delle assenze, purtroppo ancora numerose, va probabilmente ricercato nella complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione, nella ridotta consistenza dell'industria chimica della regione e negli oneri finanziari conseguenti alla partecipazione all'Organizzazione.

In *Medio Oriente*, non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria e Libano, che probabilmente hanno assunto una posizione comune derivante dai rapporti con Israele, indicato da essi come detentore di armi di distruzione di massa; per suo conto Israele ha firmato la Convenzione il 13 gennaio 1993, ma non ha ancora ratificato. L'accesso di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare adeguati interventi politici e diplomatici, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle tensioni ancora esistenti nell'area ed allontanerebbe il rischio che, durante eventuali conflitti, tali paesi possano fare ricorso all'impiego di questo tipo di armi di distruzione di massa, come è avvenuto durante il conflitto Iran-Iraq. Nel corso del 2001 la Libia ha reso noto che sta predisponendo gli atti costituzionali per accedere alla Convenzione. Tale decisione, ripetutamente sollecitata anche dall'Italia, rompe il fronte inter-arabo che aveva deciso di non ratificare trattati di disarmo di armi di distruzione di massa fintanto che Israele, detentore di armi di distruzione di massa, non aderisse a regimi limitativi in materia (Israele non ha ratificato nessuno strumento internazionale nel settore); si auspica che la decisione della Libia di ratificare la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche possa indurre altri Paesi dell'area ad uscire dal circolo vizioso dei condizionamenti all'adesione ai vari strumenti di disarmo e non proliferazione.

Nei *Balcani*, con la ratifica della Repubblica Federale di Jugoslavia, avvenuta nel 2000, hanno ratificato tutti i paesi dell'area.

In *Estremo Oriente* non ha ancora ratificato la Corea del Nord, Paese che si ritiene abbia sviluppato armi chimiche, per armare eventualmente anche alcuni missili strategici. L'apertura di relazioni diplomatiche avviata dall'Italia, seguita poi da altri paesi, potrà consentire l'avvio di

un dialogo atto a promuovere la rinuncia alle armi chimiche e la ratifica della Convenzione anche da parte di tale paese.

## **II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)**

### **a. Strutture e compiti**

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja nel maggio del 1997, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è composta di tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e di alcuni Organi Sussidiari (il Comitato Politico, il Comitato per la Confidenzialità, il Comitato Scientifico ed il Comitato Consultivo per le Questioni Amministrative).

Già a partire dal gennaio 1993, prima dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'istituzione dell'OPAC, gli Stati Firmatari avevano costituito a L'Aja una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione e risolvere i problemi procedurali, non ancora affrontati a Ginevra durante i lavori del Comitato di Disarmo, in sede di messa a punto della Convenzione.

La *Conferenza degli Stati Parte*, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione. Composta dai Rappresentanti di tutti gli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta all'anno; la prima e la seconda sessione hanno avuto luogo nel 1997; la terza e la quarta sessione si sono tenute rispettivamente nel novembre 1998 e giugno-luglio 1999; la quinta sessione si è tenuta dal 15 al 19 maggio 2000. La sesta sessione si è tenuta dal 14 al 18 maggio 2001 e la settima si terrà dal 7 all'11 ottobre 2002.

Normalmente alla Conferenza partecipano rappresentanti degli Stati Parte, accreditati presso l'OPAC e Rappresentanti delle Autorità Nazionali, deputati alle misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La Conferenza normalmente riceve il rapporto periodico del Direttore Generale dell'OPAC sull'attività svolta dal Segretariato nel periodo intersessionale, sullo stato delle dichiarazioni presentate dagli Stati Parte e sulle misure di verifica.

La Conferenza riceve anche il rapporto periodico sull'attività del Consiglio Esecutivo, approva i programmi ed il bilancio annuale dell'Organizzazione, valuta e decide su raccomandazioni e proposte del Consiglio Esecutivo ed avvia iniziative rivolte a dare sempre più estesa attuazione alla Convenzione.

Il *Consiglio Esecutivo*, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai 5 gruppi regionali che ricalcano quelli delle Nazioni Unite (Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e Gruppo di Paesi Occidentali - che comprende i Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Australia).

L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione ed è stata riconfermata anche dall'ultima Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo è la sede principale delle consultazioni permanenti tra gli Stati Membri e prende le decisioni operative; in particolare supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto del risultato delle ispezioni, valuta le eventuali richieste di ispezioni "su sfida" presentate da uno Stato Parte e predispone le raccomandazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza.

Il *Segretariato Tecnico*, responsabile di dare concreta attuazione alla Convenzione, è incaricato in particolare di gestire il complesso ed intrusivo sistema di verifica che si basa sulle dichiarazioni periodiche degli Stati Parte e si articola in ispezioni normali o di "routine" agli impianti militari e civili dichiarati, e in ispezioni "su sfida", che possono essere richieste da un altro Stato Parte per verificare situazioni sospette o supposte inadempienze agli obblighi della Convenzione, ovvero per accertare l'uso di armi chimiche.

Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezioni sono sensibilmente diverse; il tempo di preavviso delle ispezioni di "routine" è di 48-76 ore, mentre nelle ispezioni "su sfida" il preavviso si riduce a 12 ore. Tenuto conto del loro carattere eccezionale le ispezioni su sfida devono essere vagliate dal Consiglio Esecutivo, che in questi casi è convocato in sessione straordinaria e urgente e che può inibire l'ispezione con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri.

Al termine della prima ispezione di routine (chiamata ispezione iniziale) il Segretariato e lo Stato Parte in genere predispongono un documento -Accordo d'Impianto- utile per regolare le ispezioni successive, che deve essere approvato dal Consiglio Esecutivo.

Il Segretariato Tecnico al 31 dicembre 2001 era composto di circa 500 persone delle quali più di 200 sono ispettori (vedasi in Allegato D); gli italiani presenti nell'Organizzazione attualmente sono cinque, due dei quali sono ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, il brasiliano José M. Bustani, è stato nominato nel 1997 dalla Prima Conferenza degli Stati Parte con un mandato di quattro anni, successivamente rinnovato per altri quattro anni durante la Quinta Conferenza degli Stati Parte tenutasi nel maggio del 2000.

Gli **Organi Sussidiari**, creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- il **Comitato Politico**, composto dai Presidenti della Conferenza, del Consiglio Esecutivo, dei Gruppi Regionali e dello stesso Direttore Generale, coordina le consultazioni informali intersessionali tra le delegazioni degli Stati Parte, per l'esame di tematiche non ancora risolte; i pareri che emergono in tali consultazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo oppure in altri fori istituzionali;
- il **Comitato per la Confidenzialità**, formato da 20 esperti degli Stati Parte per problemi legali e di sicurezza, ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte dei membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce periodicamente oppure quando necessario;
- il **Comitato Scientifico**, formato da 20 esperti degli Stati Parte selezionati tra le personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione, è convocato almeno una volta l'anno in seduta plenaria e, quando necessario, in gruppi di lavoro; normalmente il Comitato esprime pareri o raccomandazioni per il Direttore Generale dell'Organizzazione su questioni tecniche o scientifiche di particolare rilievo;
- il **Comitato Consultivo per le questioni amministrative e finanziarie**, è formato da esperti degli Stati Parte, incaricati di esprimere pareri sui problemi amministrativi e di bilancio.

Tali *organi sussidiari*, composti normalmente da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono a L'Aja nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza, del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, volte a mettere a punto proposte da presentare all'approvazione degli organi formali;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per esaminare questioni di rilievo, oppure per eventuali ispezioni "su sfida".

#### b. Attività ispettive

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo, per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti divieti, ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e non si accingano a produrne di nuove.

##### 1) Le ispezioni "di routine"

Le ispezioni di routine dell'OPAC possono essere rivolte a verificare –eventualmente anche con una presenza continua degli ispettori negli impianti- l'attività di distruzione delle armi chimiche esistenti, nonché la situazione dei magazzini in cui le stesse sono conservate in attesa della distruzione. L'attività ispettiva di routine comprende anche visite nelle industrie che producono alcune sostanze chimiche, indicate nella Convenzione stessa, che normalmente hanno un largo uso civile, ma che potenzialmente sono impiegabili anche per lo sviluppo di armi chimiche.

Tali ispezioni normalmente sono preannunciate con 48-72 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori internazionali al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità delle località da ispezionare.

In caso di ispezioni a impianti industriali, l'Autorità Nazionale e l'impianto da ispezionare dispongono mediamente di due giorni

lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative, prima dell'arrivo degli ispettori.

La squadra ispettiva è normalmente composta di 4-6 ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione; essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sull'attività che si accingono a ispezionare.

Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da 4-5 persone, riceve gli ispettori al punto di ingresso (POE), li accompagna nell'azienda o nell'impianto da ispezionare ed assiste all'ispezione, che normalmente dura 5-6 giorni, verificando l'applicazione delle procedure ispettive ed imponendo il rispetto della legislazione nazionale.

Al termine dell'attività ispettiva, gli ispettori presentano all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare" sull'ispezione e concordano elementi da inserire in un eventuale "Accordo d'impianto", documento destinato a regolare le successive ispezioni nello stesso impianto ed a facilitare le relative misure organizzative.

Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via preliminare, sono poi redatti in via definitiva nella sede dell'Organizzazione; dopo l'approvazione, entrano a far parte della documentazione finale relativa all'ispezione dell'impianto ispezionato e sono trasmessi all'Autorità Nazionale dello Stato Parte interessato che ne informa l'impianto stesso.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni saltuarie negli impianti chimici civili, negli impianti di distruzione di vecchie armi chimiche (residui bellici risalenti a periodi anteriori al 1946, che ai sensi della Convenzione sono soggetti ad un regime distinto da quello previsto per le armi chimiche "vere e proprie", ossia quelle prodotte dopo tale data) e nelle infrastrutture militari in cui sono immagazzinate le armi chimiche da destinare alla distruzione, che deve avvenire sempre sotto il controllo internazionale.

Gli ispettori hanno invece esercitato la vigilanza continua, 24 ore su 24, negli impianti militari, dichiarati da alcuni Stati Parte, in cui è in corso la distruzione delle armi chimiche vere e proprie.

## 2). Le ispezioni su sfida

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare ispezioni "su sfida", per accertare – su denuncia di uno Stato Parte - presunte violazioni degli obblighi previsti dalla Convenzione; richieste in tal senso, presentate da uno Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite condotte dallo Stato Parte da ispezionare, devono essere presentate all'Organizzazione, che – previo vaglio della denuncia ed esame da parte del Consiglio Esecutivo, che può bloccare l'effettuazione dell'ispezione con un voto di tre quarti dei suoi componenti - invia gli ispettori con un preavviso non inferiore comunque alle 12 ore.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato ispezioni su sfida, sinora non richieste da alcuno Stato Parte; tuttavia sono state già effettuate esercitazioni di simulazione al fine di approntare le relative procedure.

Se il Paese sospettato non ha ancora ratificato la Convenzione, l'Organizzazione può mettere le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che procede ai necessari accertamenti.

In alcuni casi e su specifica richiesta delle Nazioni Unite, come per le operazioni di monitoraggio in Iraq, l'Organizzazione ha già fornito concorso di personale specializzato.

## 3) Le investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche

Rientrano in questo tipo di ispezioni eventuali accertamenti effettuati dall'Organizzazione su richiesta di uno Stato Parte che ritenga che un altro Stato Parte abbia impiegato armi chimiche al di fuori o all'interno del proprio territorio.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche in quanto non sono state richieste da alcuno Stato Parte, ma anche in questo caso sono state già effettuate alcune esercitazioni di simulazione.

### c) Misure di assistenza e protezione

La Convenzione, in base all'Articolo X, consente agli Stati Parte di sviluppare programmi nazionali di protezione e difesa da armi chimiche, con l'eventuale supporto dell'Organizzazione.

Nel caso di impiego di armi chimiche, l'Organizzazione può essere chiamata a fornire supporto tecnico e a coordinare le misure di assistenza nei casi di attacco, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione e trattamento sanitario quando necessario.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione le risorse tecniche o finanziarie necessarie, nonché ad assicurare lo scambio di informazioni tecniche tra Stati Parte per scopi di protezione.

Poiché i programmi nazionali di sviluppo dei mezzi di protezione potrebbero essere facilmente scambiati per programmi di sviluppo di armi chimiche vietati dalla Convenzione, gli Stati Parte sono tenuti a presentare annualmente dichiarazioni sullo stato di tutti i programmi di protezione, anche al fine di aumentare la trasparenza e di evitare eventuali sospetti.

Nei casi di impiego presunto di armi chimiche, è richiesto all'Organizzazione di coordinare gli interventi di assistenza ed agli Stati Parte di fornire i mezzi di intervento necessari; a tal fine la Convenzione richiede a tutti gli Stati Parte di contribuire ad un fondo di assistenza, oppure di assumersi l'impegno formale di assicurare, quando necessario, un adeguato supporto di personale sanitario o di altri mezzi di protezione e di cura.

### d) Promozione dello sviluppo economico e tecnologico

La Convenzione si prefigge anche lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico nel settore della chimica ed a tal fine l'Articolo XI incentiva il libero scambio di prodotti chimici e di informazioni su applicazioni pacifiche della chimica. Gli Stati Parte sono pertanto tenuti ad evitare restrizioni e controlli alle esportazioni, che impediscano lo scambio di prodotti chimici tra Stati Parte per fini pacifici e sono invitati a contribuire allo sviluppo industriale degli altri Stati Parte in tale settore. Secondo la Convenzione, le leggi nazionali devono recepire tali esigenze ed essere compatibili con tali obiettivi,

annullando eventuali barriere al trasferimento per scopi non proibiti dalla Convenzione di tecnologie e di prodotti chimici tra Stati Parte.

La Convenzione vieta al contrario le esportazioni di alcuni prodotti chimici, anche di largo consumo, verso Stati Non Parte, al duplice scopo di prevenire la proliferazione delle armi chimiche (in quanto gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione offrono minori garanzie di utilizzo pacifico di tali composti) e di incentivare l'adesione alla Convenzione. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare adeguati strumenti legislativi a tal fine.

#### **e) Le legislazioni di attuazione della Convenzione**

La Convenzione richiede agli Stati Parte di emanare specifiche legislazioni nazionali, atte a individuare con chiarezza e sanzionare le attività non consentite ai propri cittadini, nonché di designare un'Autorità Nazionale responsabile dell'applicazione delle misure di attuazione sul territorio.

L'Autorità Nazionale, secondo la Convenzione, è tenuta a svolgere il ruolo principale nel sistema di raccolta e verifica delle dichiarazioni e nel meccanismo delle ispezioni nello Stato Parte; deve anche svolgere un'indispensabile azione di coordinamento in tutti i settori nazionali, nonché di interfaccia con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.

### **III. LE MISURE DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE NEL 2001**

#### **a. Attività internazionale nel corso del 2001**

Il 29 aprile 2001 l'Organizzazione ha celebrato il quarto anniversario dall'entrata in vigore della Convenzione ed il bilancio complessivo, per quanto alcuni meccanismi siano ancora in via di affinamento, può essere considerato ampiamente positivo per numero di ratifiche, di impianti dichiarati e di ispezioni effettuate, nonché per quantitativi di armi chimiche distrutte.

L'attività dell'Organizzazione nel corso del 2001 è stata contrassegnata da alcuni avvenimenti di rilievo, quali:

- *il bilancio dell'Organizzazione per il 2001*, che era stato approvato nel 2000 dalla V Conferenza degli Stati Parte, si è rivelato insufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle attività programmate, a causa dell'aumento dei costi delle retribuzioni, dei costi dell'attività ispettiva e degli impegni di spesa complessivi già approvati. Alcuni Stati hanno altresì messo in discussione la gestione finanziaria dell'Organizzazione da parte del Direttore Generale, il brasiliano José M. Bustani. Problemi di cassa sono dovuti inoltre a ritardi nei versamenti delle quote annuali degli Stati Parte, che dovrebbero essere disponibili entro il 1° gennaio dell'anno in cui devono essere spesi, nonché al ritardo con cui vengono rimborsate all'Organizzazione le spese sostenute negli anni precedenti per effettuare le ispezioni alle armi chimiche previste dall'articolo IV e V della Convenzione, i cui costi restano a carico degli Stati possessori delle armi stesse. Per sopperire alla crisi finanziaria il Segretariato, già a partire dall'inizio del 2001, ha adottato misure di austerità in tutti i settori, con una sensibile riduzione delle ispezioni agli impianti industriali e tagliando molte altre attività non essenziali ma già programmate, come seminari, corsi di addestramento, visite, riunioni, concorsi per l'assunzione di personale ecc.;
- *gli sviluppi intervenuti nei programmi della Russia* per la distruzione degli arsenali di armi chimiche; la Russia, tenuta a distruggere le 40.000 t di armi chimiche dichiarate all'entrata in vigore della Convenzione, non ha ancora costruito gli impianti necessari, anche a causa della crisi economica interna. La Federazione russa ha pertanto richiesto una estensione di 5 anni del termine per il completamento delle distruzione, che slitterebbe così dal 2007 al 2012. Mosca ha inoltre sollecitato donazioni degli altri Stati Parte per integrare le insufficienti risorse del proprio bilancio;
- *l'attacco terroristico dell'11 settembre negli Stati Uniti* ha messo in evidenza i rischi di una potenziale minaccia di azioni terroristiche condotte con armi di distruzione di massa. L'Organizzazione ha avviato lo studio di possibili azioni compatibili con il proprio ruolo statutario, volte a fornire un contributo ai programmi nazionali di prevenzione e di reazione a tali attacchi terroristici;

- *la preparazione della Conferenza di revisione della Convenzione*, da organizzare nel 2003, cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, con la definizione degli argomenti da trattare;
- *la continuazione dell'azione intesa ad assicurare l'universalità della Convenzione*, specie in Africa, Medio Oriente e Sud Pacifico, dove gli Stati Non Parte sono ancora numerosi, con azioni rivolte a conseguire la loro ratifica.

### 1. La Conferenza degli Stati Parte

La VI Conferenza annuale degli Stati Parte si è svolta a L'Aja dal 14 al 19 maggio 2001; vi hanno partecipato circa 500 delegati in rappresentanza di 108 Stati Parte, di 1 Stato Firmatario (Israele), di due Stati Non Firmatari (Andorra e Libia), di varie Organizzazioni Internazionali ed Organizzazioni Non Governative.

Molti argomenti importanti e necessari per dirimere dubbi di applicazione della Convenzione, come le misure di attuazione dell'articolo XI (cooperazione per lo sviluppo economico e tecnologico), le direttive per le dichiarazioni e le esportazioni di prodotti contenenti basse concentrazioni di composti di tabella 2A e 2A\*, la selezione degli impianti che producono composti della chimica organica e prodotti a base di zolfo, fosforo e fluoro da sottoporre ad ispezioni, sono state rimandate ad ulteriori analisi ed approfondimenti del Consiglio Esecutivo oppure sono state rinviate alla prossima sessione.

La Conferenza non ha accolto le proposte di bilancio per l'esercizio finanziario 2002 del Segretariato (che chiedeva di aumentare le risorse a 75 milioni di EURO) approvando invece un bilancio di 61,9 milioni di EURO ed incaricando il Consiglio Esecutivo di esaminare e risolvere le carenze strutturali del bilancio emerse durante i lavori della Conferenza.

#### *a) Le ratifiche della Convenzione*

La Conferenza ha messo in risalto che, anche se le ratifiche sono in costante aumento, molti Stati firmatari non hanno ancora ratificato (a fine anno le ratifiche saranno 145 e gli Stati Firmatari mancanti 29) e 19 Stati non hanno nè firmato né aderito. Pertanto, nel sottolineare

l'importanza dell'universalità della Convenzione, la Conferenza ha chiesto agli Stati Parte di svolgere azioni adeguate, con incontri, seminari, riunioni ed altro, per promuovere l'accesso di tutti i Paesi che non hanno ancora ratificato.

*b) L'applicazione della Convenzione*

L'applicazione della Convenzione non è ancora uniforme in tutti gli Stati Parte e si rendono necessarie azioni rivolte ad una maggiore armonizzazione; il 60% degli Stati Parte non ha ancora confermato all'Organizzazione di aver emesso una legislazione di attuazione della Convenzione, sottraendosi così all'obbligo di sanzionare eventuali violazioni.

*c) L'assistenza internazionale*

Il tema dell'assistenza internazionale e della cooperazione scientifica e tecnologica per lo sviluppo dell'industria chimica e l'uso pacifico delle sostanze chimiche sensibili è stato ancora una volta evocato essenzialmente dai Paesi in via di sviluppo, che hanno lamentato l'inadeguatezza delle misure di sostegno allo sviluppo e della libera circolazione dei prodotti chimici e delle tecnologie.

I Paesi in via di sviluppo hanno ancora una volta insistito sulla necessità di un aggiornamento dei regimi di controllo delle esportazioni per tenere conto dei principi di libera circolazione stabiliti dalla Convenzione. Gli Stati membri del Gruppo Australia, principale foro internazionale di concertazione delle linee guida sul controllo alle esportazioni di materiali "dual use", sostengono viceversa che l'articolo I della Convenzione, che vieta di fornire – anche indirettamente - mezzi che potrebbero alimentare programmi di sviluppo di armi chimiche, impone l'adozione di controlli alle esportazioni. La libera circolazione tra Stati membri, inoltre, è riferita ai soli scambi per fini pacifici, allorquando i controlli tendono ad evitare proprio i trasferimenti a fini vietati dalla Convenzione stessa.

*d) Il bilancio dell'Organizzazione per il 2002*

Per il 2002 la Conferenza ha approvato il bilancio di 61,9 milioni di EURO, di cui 2.593.966 EURO a carico dell'Italia. I contributi nazionali sono calcolati sulla base della scala contributiva delle Nazioni Unite.

*e) Decisioni di rilievo su altri argomenti*

La Conferenza, a seguito di raccomandazione del Consiglio Esecutivo, ha preso anche le seguenti decisioni:

- ha autorizzato la conversione alla produzione civile – in luogo dello smantellamento - dell'impianto russo di produzione delle armi chimiche di Dzerzhins;
- ha incoraggiato gli Stati Parte a effettuare versamenti volontari per consentire al Segretariato di effettuare l'attività operativa programmata;
- ha reso noto che 31 Stati Parte hanno perso il diritto di voto per non aver pagato le quote per due anni;
- ha deciso di spostare la data della Conferenza degli Stati Parte al secondo semestre dell'anno;
- ha deciso che la Conferenza di Revisione della Convenzione si terrà nel primo semestre del 2003;
- ha preso atto che dall'entrata in vigore della Convenzione l'Organizzazione ha effettuato 985 ispezioni in 460 siti di 49 Stati Parte di cui 610 impianti militari e 375 impianti industriali e stava ancora effettuando 15 ispezioni;
- ha preso atto che dall'entrata in vigore della Convenzione l'Organizzazione ha assistito alla distruzione di 5.854 t di aggressivi chimici di categoria 1 su un totale di 69.863 t di aggressivi chimici dichiarati e di 1.649.086 munizioni o contenitori su 8,6 milioni dichiarati.

## 2. Il Consiglio Esecutivo

Nel corso del 2001 il Consiglio Esecutivo si è riunito a L'AJA 5 volte in sessione ordinaria ed altre 6 volte in sessione informale per l'esame di argomenti di particolare urgenza.

Tra una sessione e l'altra si sono riuniti con frequenza gruppi di lavoro formati da rappresentanti degli Stati Parte per prendere in esame

problemi tecnici ancora non risolti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

- Il Consiglio si è riunito in *sessione informale* il 26 gennaio ed il 12 febbraio per un esame preliminare della situazione finanziaria degli anni 2000-2001 ed ha avviato consultazioni intersessionali sulle possibili strategie volte a superare la crisi finanziaria dell'Organizzazione, che non dispone di risorse sufficienti per realizzare tutti i programmi approvati dalla Conferenza; il Consiglio si è nuovamente riunito in *sessione informale* il 19 febbraio ed il 2 aprile per analizzare i progressi nella distruzione delle armi chimiche e nella conversione degli impianti di produzione delle armi chimiche; altre 3 riunioni informali sugli stessi argomenti si sono tenute nel corso dell'anno.

- Durante la **XXIII sessione ordinaria** del Consiglio Esecutivo tenutosi dal 20 al 23 febbraio, il Direttore Generale ha:

- posto l'accento sul deterioramento dei programmi di lavoro dell'Organizzazione derivanti dalla insufficiente disponibilità di fondi ed ha richiesto provvedimenti correttivi urgenti;
- sottolineato che l'adesione alla Convenzione a livello universale potrebbe giocare un ruolo importante per mitigare la conflittualità e la violenza nelle zone di crisi del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente;
- raccomandato di mantenere la credibilità del regime di verifica evitando di limitare le facoltà degli ispettori durante le ispezioni;
- indicato che le prospettive e lo stato dei programmi di distruzione delle armi chimiche della Russia non sono ancora ben definiti.

Il Consiglio Esecutivo:

- ha preso atto di rapporti dei facilitators sui lavori intersessionali sui temi ancora controversi e non conclusi relativi alle vecchie armi chimiche, alla frequenza delle ispezioni, ai trasferimenti di tabella 3 a Stati non Parte, alle basse concentrazioni, agli obblighi di dichiarazione di prodotti di tabella 2 e 3 ed a misure per l'applicazione dell'articolo X;
- ha preso atto che in Russia l'Agenzia per il Munizionamento è stata designata quale Autorità Nazionale e sarà pertanto responsabile dei programmi di distruzione delle armi chimiche e delle dichiarazioni degli impianti industriali; che la Russia intende realizzare solo tre impianti di distruzione (Gorny, Shchuch'ye e Kambarka) invece dei

- sette impianti previsti in precedenza e che tutti i materiali da distruggere saranno trasferiti in questi tre impianti; che il programma di distruzione delle armi chimiche russe richiederà circa 3,5 miliardi di USD e che la Russia ha fatto un importante passo avanti finanziando con 105 mil. di USD il programma nel 2001, ma che lo sforzo economico della Russia comunque non sarà sufficiente e richiederà l'aiuto più concreto dei paesi donatori;
- ha approvato il programma di conversione dell'impianto di produzione di armi chimiche della Russia a Orgsteklo, che fin dal 1991 è stato utilizzato esclusivamente per scopi non proibiti;
  - ha preso atto che secondo il Direttore Generale la crisi finanziaria dell'Organizzazione deriva da problemi di cassa e di sotto-finanziamento dei programmi; per il 2001 mancano 6-7 mil. di EURO; i rimborsi delle ispezioni arrivano con forte ritardo;
  - ha preso atto delle misure annunciate dal Direttore Generale per ridurre le spese mediante un forte riduzione delle ispezioni e delle attività di verifica, compresa la riduzione del personale presso gli impianti di distruzione; le ispezioni industriali nel corso del 2001 saranno ridotte da 129 a 25; in futuro secondo il Direttore Generale sarà necessario cambiare le regole finanziarie in vigore ed il ciclo del bilancio, con anticipazioni per le spese relative alle ispezioni al posto della formula attuale del rimborso;
  - si è riservato di esaminare in dettaglio le cause della crisi finanziaria e le possibili azioni intese a risolverla.
- Durante la *XXIV sessione ordinaria* del Consiglio Esecutivo tenutasi dal 3 al 6 aprile, ed in vista della Conferenza degli Stati Parte del 14-19 maggio, il Direttore Generale ha reso noto che a seguito delle difficoltà di bilancio, derivanti dai mancati rimborsi delle spese sostenute per le ispezioni e del ritardo nel versamento delle quote, aveva dovuto ridurre drasticamente le attività ispettive e chiedeva almeno 7 milioni di EURO a integrazione al bilancio 2001. Con ulteriori forti tagli alle attività del Segretariato, l'importo del deficit poteva però essere ulteriormente ridotto di altri 4,7 milioni di Euro.

Il Consiglio ha approvato la raccomandazione, da sottoporre alla Conferenza, di autorizzare il trasferimento a Stati Non Parte dei prodotti di tabella 3 pronti al consumo in concentrazioni inferiori al 30%, ha rimesso alla Conferenza la decisione sul bilancio per il 2002 (che il Segretariato proponeva di portare a circa 75 milioni di EURO,

cifra poi ridotta dalla Conferenza a 61,9 milioni di EURO) e ha rinviato ad altra data:

- la proposta italiana di adottare anche per l'adamsite le procedure di dichiarazione e distruzione utilizzate per le armi chimiche vere e proprie (tale proposta teneva conto anche di pareri espressi in proposito dal Comitato Scientifico e del fatto che il prodotto non è più utilizzabile legittimamente per il controllo dell'ordine pubblico);
  - l'esame delle proposte relative ai livelli di bassa concentrazione da adottare per i prodotti della tabella 2A e 2A\* e per i trasferimenti di prodotti di tabella 3 a Stati non Parte;
  - le decisioni sulle misure per assicurare l'attuazione dell'articolo XI (cooperazione internazionale);
  - l'analisi dei programmi di distruzione degli arsenali chimici della Russia – ancora incompleti - e l'approvazione di alcuni piani di conversione presentati da Mosca.
- Durante la **XXV sessione ordinaria** del Consiglio Esecutivo, tenutasi dal 27 al 28 giugno, poco tempo dopo la Conferenza degli Stati Parte, sono stati affrontati quasi esclusivamente i problemi di bilancio e l'analisi del Rapporto sulle Verifiche del 2000. Il Rapporto, cui è attribuita un'alta classifica di riservatezza in considerazione anche degli interessi industriali da tutelare, riferisce sulle attività ispettive nell'Organizzazione nel 2000.

Il Consiglio Esecutivo ha ricevuto aggiornamenti della situazione dal Direttore Generale dell'OPAC sull'attività ispettiva e sul programma di distruzione delle armi chimiche in atto nei Paesi detentori, anche al fine di promuovere il rispetto delle scadenze. Tra gli argomenti di maggior interesse, il Consiglio ha ricevuto la richiesta di proroga presentata dalla Russia, che non ritiene di essere in grado di distruggere entro il termine del 2007 le 40.000 tonnellate di armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, come richiesto dalla Convenzione ed ha chiesto una proroga di 5 anni, fino al 2012.
  - Nella **XXVI sessione ordinaria** del Consiglio Esecutivo dal 25 al 28 settembre, pochi giorni dopo l'attentato terroristico alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre, il tema principale è stato naturalmente la valutazione dell'avvenimento, l'analisi delle possibili implicazioni per l'OPAC di un eventuale uso di armi chimiche da parte del terrorismo ed il ruolo che l'Organizzazione può svolgere in tale contesto.

Sulla crisi finanziaria il Direttore Generale ha sottolineato ancora una volta il livello critico della situazione, che permetterà di dare attuazione a non più del 60% delle ispezioni approvate dalla Conferenza degli Stati Parte per il 2001. Ha inoltre messo in evidenza che sarebbe opportuno tenere conto nel bilancio per il 2002 anche delle esigenze di rinnovare i materiali ormai obsoleti per assicurare la capacità di condurre le ispezioni in condizioni di sicurezza per il personale.

Il Consiglio ha preso in esame, senza prendere decisioni, le questioni industriali ancora non risolte, tra le quali la definizione del perimetro da considerare negli impianti di produzione, le dichiarazioni di import-export, le procedure per il prelevamento dei campioni, i costi delle verifiche ai sensi degli articoli IV e V della Convenzione e le raccomandazioni degli "auditors" per migliorare l'applicazione delle norme di gestione.

Per quanto riguarda i programmi di distruzione delle armi chimiche, la Russia ha illustrato le importanti decisioni prese per dare corso al suo programma, consistenti nella nomina di una Agenzia civile responsabile, la creazione di una Commissione di Stato sul disarmo chimico e l'incremento di sei volte del finanziamento per l'anno in corso del programma. Per ridurre i costi ed i tempi la Russia ha proposto di distruggere le sue armi chimiche in due fasi, la prima con la neutralizzazione del prodotto chimico nell'impianto di distruzione e la seconda con la distruzione del residuo negli impianti industriali. Per quanto riguarda i tempi del programma la Russia ha anticipato che al Consiglio Esecutivo di novembre chiederà una estensione di 5 anni, fino al 2012.

Tra gli argomenti di rilievo all'esame del Consiglio Esecutivo sono stati rinviati alle prossime sessioni le decisioni, tra l'altro, sui criteri da seguire nel presentare le dichiarazioni industriali; il metodo da seguire nelle ispezioni nelle industrie civili per la definizione del rischio; la ricerca dell'omogeneità tra le legislazioni nazionali; l'elaborazione dei dati aggregati nazionali sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici negli Stati non Parte.

- Nella **XXVII sessione ordinaria** del Consiglio Esecutivo, tenutasi dal 4 al 7 dicembre, nel suo intervento di apertura il Direttore Generale ha presentato un quadro riepilogativo della situazione finanziaria, sottolineando che per ridurre i costi sono state ridotte le ispezioni alle industrie ed i programmi di cooperazione internazionale, e che per portare l'attività dell'OPAC a fine esercizio,

in attesa di rimborsi vari per complessivi 5,55 milioni di Euro, aveva utilizzato anticipazioni sul bilancio 2002 messe a disposizione da alcuni Stati Parte. Per il 2002 il Direttore Generale prevede un deficit di 6,2 milioni di EURO, che dovrà essere finanziato, onde evitare una forte riduzione delle ispezioni alle armi chimiche ed una riduzione del 66% delle ispezioni alle industrie.

Il Consiglio si è riservato di prendere una decisione nel marzo 2002, durante la XXVIII sessione e, non potendo conseguire il consenso sulla modifica del bilancio già approvato dalla Conferenza degli Stati Parte, ha esortato gli stessi Stati Parte a contribuire con donazioni volontarie.

### 3) L'attività ispettiva

#### *(a) Le ispezioni ai siti di armi chimiche nel corso del 2001*

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico degli Stati Parte sia distrutto entro dieci anni dall'entrata in vigore, ossia entro il 29 aprile del 2007. Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la loro distruzione per rispettare tali scadenze; sono anche tenuti a pagare tutte le spese per le ispezioni internazionali ai siti di distruzione delle armi chimiche, in quanto la distruzione deve avvenire alla presenza degli ispettori dell'Organizzazione. Tutti gli impianti di produzione delle armi chimiche devono inoltre essere smantellati oppure, in casi eccezionali e previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo, riconvertiti a fini civili.

Nel corso del 2001 l'Organizzazione ha continuato ad attribuire particolare attenzione alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte ed alla demolizione degli impianti di produzione, che devono essere verificate con ispezioni continue. A partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione sono state effettuate 1119 ispezioni in 500 siti; sono state ispezionate armi chimiche oppure impianti collegati alle armi chimiche in Bosnia Herzegovina, Cina, Francia, India, Iran, Giappone, Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Repubblica Federale di Jugoslavia ed in altri paesi. Gli ispettori hanno effettuato 65.855 giorni di ispezione.

Nel 2001, rispetto all'attività pianificata e programmata nel bilancio ed a seguito delle difficoltà di bilancio, sono state completate:

- il 100% delle ispezioni a impianti di distruzione delle armi chimiche;
- il 57% delle ispezioni a impianti che producevano armi chimiche;
- il 65% delle ispezioni previste ai magazzini contenenti armi chimiche;
- il 45% delle ispezioni alle infrastrutture in cui sono conservate e distrutte le vecchie armi chimiche prodotte prima del 1946;
- il 40 delle ispezioni ai siti in cui sono presenti armi chimiche abbandonate;
- il 100% delle ispezioni agli impianti industriali autorizzati a produrre per scopi farmaceutici o di protezione sostanze chimiche di tabella 1, altamente pericolose ed impiegabili direttamente come armi chimiche;
- il 68% delle ispezioni agli impianti industriali che producono sostanze di tabella 2, utilizzabili come precursori;
- il 26 % delle ispezioni agli impianti di tabella 3;
- il 50 delle ispezioni agli impianti DOC (Discrete Organic Chemicals).

Secondo il Segretariato Tecnico, dall'analisi di fonti pubbliche, vi sarebbero ancora 43 paesi che non hanno denunciato all'Organizzazione attività industriali per le quali la Convenzione prevede l'obbligo di dichiarazione.

*(b) Le ispezioni alle industrie chimiche civili*

Gli Stati Parte sono tenuti a notificare all'OPAC le industrie che producono o impiegano alcuni prodotti chimici potenzialmente pericolosi, che devono essere sottoposti a verifica internazionale quando le quantità coinvolte superano certi livelli predefiniti.

Le ispezioni dell'OPAC ad industrie chimiche sono rivolte prima di tutto ad accertare che gli impianti non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici che possano essere destinati a realizzare armi chimiche.

Gli ispettori dell'OPAC, a partire dal 29 aprile del 1997, hanno effettuato più di 400 ispezioni nelle industrie chimiche civili degli Stati Parte. Il livello di collaborazione delle industrie è stato generalmente molto buono.

## **b. Aiuti alla Russia**

La Russia aveva inizialmente manifestato la propria intenzione di procedere alla distruzione del suo arsenale di armi chimiche, pari a circa 40.000 tonnellate, ed alla demolizione o riconversione dei 12 impianti di produzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, entro i termini previsti dalla Convenzione e cioè entro il 2007.

Ha però più volte sottolineato che non ha le risorse sufficienti per portare a termine il programma ed ha sollecitato aiuti internazionali per far fronte a tale obbligo.

Il costo del programma russo di distruzione è stato stimato in 3,5 miliardi di dollari e comprendeva originariamente la realizzazione di sette impianti in aree diverse della Russia.

Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali, tra cui l'Italia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, hanno già indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia un aiuto finanziario, oppure i materiali per realizzare una parte degli impianti. Anche l'Unione Europea ha deciso di finanziare una parte dei lavori nel settore infrastrutturale e per la protezione dell'ambiente.

Le Federazione Russa ha recentemente avanzato la proposta di revisionare ampiamente il proprio programma originario, con la previsione della costruzione di tre soli impianti di distruzione e la proposta di ricorrere a procedure di distruzione meno onerose. Il termine indicato per il completamento del programma è il 2012, anziché il 2007 come previsto dalla Convenzione.

Per quanto riguarda il programma di aiuti dell'Italia si rimanda alla sezione IV d).

## **c. Misure di assistenza e protezione**

La Convenzione assicura assistenza e protezione ad ogni Stato Parte. A tal fine ogni Stato Parte deve indicare annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sui programmi nazionali per scopi di protezione da armi chimiche ed indicare le forme di assistenza che intende mettere a disposizione degli altri Stati Parte.

Sono solo 15 gli Stati che hanno già segnalato all'OPAC le informazioni richieste sui programmi nazionali di protezione; l'Italia ha

aderito al programma di assistenza fornendo un contributo al fondo di emergenza dell'Organizzazione.

Esercitazioni di protezione civile derivanti da presenza di sostanze chimiche pericolose si sono svolte in molti Paesi sotto l'egida OPAC e si sono focalizzate sugli aspetti organizzativi interni e sulla determinazione delle esigenze di concorso, da richiedere agli altri Stati Parte nel quadro della Convenzione. Personale dell'Autorità Nazionale ha partecipato ad una di queste esercitazioni organizzate dalla Croazia; altre esercitazioni dello stesso tipo si stanno svolgendo negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

Altri Stati come la Svezia e la Svizzera hanno organizzato dei corsi di addestramento internazionali su interventi di protezione civile in situazioni in cui sono presenti sostanze chimiche pericolose. In particolare il Governo svizzero ha ospitato a Spiez corsi per analisi campali in situazioni di emergenza, volti a formare personale destinato a prestare assistenza alle popolazioni civili colpite da armi chimiche; il corso, frequentato da rappresentanti di numerosi Paesi tra cui l'Italia, si prefiggeva di illustrare le modalità di rilevamento e l'uso di indumenti protettivi da parte della popolazione civile.

#### **IV. L'attuazione della Convenzione in Italia**

##### **a. L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione**

###### **1) Norme istitutive e compiti**

Per dare attuazione alla Convenzione la legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496, ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII paragrafo 4 della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate, elabora le notifiche periodiche per l'OPAC, riceve e accompagna gli ispettori internazionali e cura la presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento delle suindicate attività, che richiedono in genere una elevata competenza specifica, la legge 4 aprile 1997, n.93 all'articolo 6 comma 4 ha autorizzato il Ministero degli Affari Esteri ad avvalersi di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e a conferire - per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione - incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nel limite massimo di un contingente di 15 unità.

## 2) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio, costituito il 6 settembre 1997 nella sede del Ministero degli Affari Esteri, alla data del 31 dicembre 1997 comprendeva 22 persone, di cui 3 del Ministero Affari Esteri, 6 del Ministero della Difesa ed 1 della Guardia di Finanza in posizione di comandati e 12 esperti esterni all'Amministrazione. Alla fine del 2001 l'Ufficio era rimasto con 10 persone, essendo decaduti quasi tutti i contratti, non prorogabili ai sensi della legge di istituzione dell'A.N., con gli esperti esterni. Un disegno di legge inteso ad ovviare all'inconveniente è all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda le strutture dell'Ufficio, a partire dal 10 settembre 1998 si è ottenuta la disponibilità di alcuni locali esterni, di proprietà del demanio, situati presso la Caserma di Via Pinturicchio n. 23, trasferendovi parte del personale per costituire una "Unità Tecnico Operativa", destinata principalmente alla preparazione delle dichiarazioni periodiche da inviare all'OPAC, ai compiti di scorta delle ispezioni ed all'esame delle questione tecnica oggetto di esame in sede internazionale.

## 3) Attività di rilievo

Nel corso del 2001 l'Ufficio ha in particolare:

- a) elaborato e inviato all'OPAC le dichiarazioni nazionali consuntive dell'attività svolta dalle industrie italiane nel 2001 e le previsioni per il 2002;
- ricevuto ed accompagnato, in qualità di parte ispezionata, gli ispettori dell'OPAC in visita alle industrie italiane sottoposte a ispezione (della durata media di 5-6 giorni);

- b) convocato 5 riunioni del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 4 aprile 1997, n.93;
- c) effettuato visite preventive alle industrie chimiche, per verificare le predisposizioni attuative delle ispezioni internazionali;
- d) partecipato alla Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni periodiche del Consiglio Esecutivo ed all'attività intersessionale dell'OPAC a L'AJA;
- e) partecipato a seminari e conferenze internazionali sulle attività connesse con le misure di attuazione degli Stati Parte;
- f) concluso i negoziati con la Federazione Russa per dare esecuzione all'Accordo di cooperazione e di assistenza al programma di distruzione delle armi chimiche dell'Ex Unione Sovietica;
- g) proseguito i contatti con alcuni Paesi del Mediterraneo tuttora non aderenti alla Convenzione, per svolgere adeguata illustrazione delle misure di attuazione;
- h) proseguito i contatti con gli Stati Membri per predisporre modalità di svolgimento di eventuali "ispezioni su sfida".

#### 4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio nel corso del 2001 ha utilizzato uno specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3416 il cui ammontare è stato di lire 454.439.080.

Parte di tale ammontare non è stato utilizzato, in quanto destinato al finanziamento di contratti di consulenza venuti a scadenza, che non è stato possibile rinnovare a causa della mancata approvazione – per l'intervenuto termine della legislatura – di un emendamento volto a consentire il rinnovo degli incarichi perenti. A causa della mancanza del necessario supporto tecnico, inoltre, non è stato possibile organizzare diversi seminari in programma.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la propria quota di partecipazione, pari a lire 5.776.888.650 (5,4 % del bilancio dell'Organizzazione), ai sensi dell'Articolo 14 della legge 18 novembre 1995, n. 496, utilizzando i fondi sul capitolo 3393 art.13.

### **b. Il Comitato Consultivo**

La legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio e composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle misure di attuazione della Convenzione, nonché da rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Nel corso del 2001 il Comitato ha tenuto 5 riunioni, nelle quali sono state prese in esame le decisioni adottate in sede internazionale dalla Conferenza degli Stati Parte e dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC; inoltre sono stati presentati gli esiti delle ispezioni internazionali e trattati gli argomenti che sono ancora in discussione nelle sedi internazionali, rispetto alle quali il Comitato è chiamato a concorrere alla formazione della posizione nazionale italiana.

### **c. L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia**

#### **1) Ispezioni alle infrastrutture militari**

L'Italia non possiede installazioni o impianti civili o militari destinati alla produzione di armi chimiche; all'entrata in vigore della Convenzione ha però dichiarato che stava distruggendo una limitata quantità di vecchie armi chimiche, costruite prima del 1946, oppure recuperate sui campi di battaglia della 1<sup>a</sup> Guerra Mondiale; tutto il materiale, destinato alla distruzione, era stato già accantonato nello Stabilimento Militare dei Materiali NBC di Civitavecchia. In tempi successivi, in attuazione del DPR 16 luglio 1997, n.289 Articolo 5, anche altri materiali rinvenuti sul territorio nazionale, sono stati rimossi con cautela da personale specializzato dello Stabilimento su richiesta del Ministero dell'Interno e, ad evitare l'inquinamento dell'ambiente, sono stati trasferiti nello Stabilimento Militare di Civitavecchia per la successiva distruzione.

Lo Stabilimento, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, era stato utilizzato anche dall'Organizzazione internazionale per svolgere alcuni corsi per la formazione degli ispettori con esercizi sull'attività ispettiva in impianti militari e sull'approntamento dei rapporti preliminari dell'ispezione.

Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, l'impianto di Civitavecchia è stato sottoposto ad ispezioni dell'OPAC nel 1997, 1999 e nel 2000; le ispezioni hanno consentito di accertare la regolarità delle

attività svolte nell'impianto e si sono sempre concluse con un rapporto finale pienamente favorevole.

Rinvenimenti di residuati bellici con aggressivi chimici pericolosi sono purtroppo ancora abbastanza frequenti, specie nelle zone in cui fu combattuta la 1<sup>a</sup> Guerra Mondiale; tali residuati frequentemente sono in pessime condizioni in quanto sono rimasti interrati oppure alle intemperie per lunghi periodi; normalmente non presentano alcuna indicazione esterna del loro contenuto o del Paese d'origine e sono quindi potenzialmente molto pericolosi. Tali materiali non costituiscono formalmente un pericolo proliferativo ai sensi della Convenzione in quanto generalmente non sono più utilizzabili, ma rappresentano ancora un pericolo per le persone e per l'ambiente; per tali ragioni gli Stati Parte sono tenuti ad effettuare la loro distruzione in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Alla fine del 1999 - due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione - il Ministero dell'Interno ha rinvenuto in varie località del nord Italia quantità rilevanti di residuati della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, in avanzato stato di degrado; anche in questo caso è stato disposto il loro trasferimento nell'impianto di distruzione dello Stabilimento Militare dei materiali NBC di Civitavecchia, che provvederà alla loro distruzione.

## 2) Ispezioni agli impianti industriali

Le ispezioni dell'OPAC agli impianti industriali si prefiggono di verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche e la situazione reale, verificare che le sostanze chimiche non siano impiegate per scopi non consentiti dalla Convenzione ed in particolare che non siano presenti sostanze indicate nella Tabella 1 della Convenzione (composti potenzialmente utilizzabili come armi chimiche e con un limitatissimo uso per fini pacifici).

Per stabilire la frequenza delle ispezioni successive a quelle iniziali gli ispettori devono anche determinare il grado di rischio che l'impianto, in base all'attività svolta ed alla tecnologia disponibile, sia potenzialmente in grado di infrangere la Convenzione.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni sono poi stabilite dal Segretariato Tecnico dell'OPAC, tenendo conto del grado di rischio accertato dagli ispettori, del tipo di attività svolta dall'impianto e dei prodotti chimici impiegati.

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione e consumo di composti chimici di largo impiego per fini civili consentiti. Gli ispettori dell'OPAC, sempre accompagnati da una adeguata scorta dell'Autorità Nazionale, dall'entrata in vigore della Convenzione, avvenuta il 29 aprile 1997, hanno già effettuato in Italia 24 ispezioni alle industrie (delle quali 1 nel 1997, 11 nel 1998, 5 nel 1999, 5 nel 2000 e 2 nel 2001) in altrettanti impianti chimici, su circa 180 impianti complessivamente ispezionabili nel nostro Paese. Nel corso del 2001 ed a seguito delle difficoltà di bilancio, l'OPAC ha dovuto ridurre sensibilmente le attività ed in particolare le ispezioni agli impianti industriali di minor rischio; per questo motivo ha dovuto ridurre anche le sue ispezioni in Italia.

Le ispezioni si sono svolte sempre in un contesto di alta professionalità, correttezza e rispetto delle procedure da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate. Tutte le ispezioni hanno avuto uno svolgimento ed un esito ottimali, non essendo emerse violazioni della Convenzione; le attività svolte erano state correttamente indicate nelle dichiarazioni periodiche e non si sono verificati casi di presenza di sostanze chimiche proibite o di esportazioni non consentite.

I risultati positivi suindicati sono stati ottenuti anche grazie all'attività svolta dall'Autorità Nazionale, che ha preventivamente visitato tutti gli impianti ispezionabili per illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione, agevolare la preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC e dirimere eventuali interrogativi di carattere procedurale.

La stessa Autorità Nazionale ha partecipato a tutte le ispezioni con un proprio nucleo, per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri derivanti dalla legge, nonché per assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto preliminare sull'ispezione.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare, nonché per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale in ogni occasione si è avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia (C.C. - PS) che hanno fornito

la più ampia collaborazione e si sono prodigate per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando una concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità, sempre sottolineate dagli ispettori nel rapporto sull'ispezione.

In genere le ispezioni hanno avuto una durata di 5-6 giorni, a seconda della complessità dell'impianto; normalmente vi hanno partecipato 4-5 ispettori dell'OPAC che si sono ripartiti i compiti del controllo tecnico ed amministrativo. Tutti gli ispettori, appartenenti alle più svariate nazionalità, hanno mostrato ampia competenza, stretta osservanza delle procedure ed assoluto rispetto delle regole per la difesa della riservatezza industriale.

Le due ispezioni condotte dall'OPAC in Italia nel 2001 hanno interessato impianti chimici di tabella 2A\* e 2B. L'impianto di tabella 2A\* è stato ispezionato per la seconda volta dall'entrata in vigore della Convenzione, secondo una frequenza ritenuta regolare per tale tipo di impianti. Le due aziende ispezionate producono rispettivamente il BZ e il Dietilamminaetantiolo.

Il **Dietilenamminoetantiolo** (CAS 100-38-9) è un prodotto chimico di sintesi, utilizzato essenzialmente nell'industria farmaceutica come prodotto intermedio per la preparazione di alcuni prodotti come i sulfamidici; il prodotto, in reazione con altri composti chimici, può però essere utilizzato anche per la fabbricazione del TABUN, un gas nervino, letale anche in bassissime concentrazioni.

Il **BZ**, abbreviazione di 3-Quinuclidinil-benzilato (CAS n. 6581-06-2) è un forte neuro-deprimente, usato nell'industria farmaceutica come intermedio per la produzione di sedativi di larga diffusione (come il Librax). Come arma chimica il BZ è temibile per i suoi effetti, molto simili a quelli determinati dai gas nervini, anche se i suoi effetti, a bassa concentrazione, sono reversibili.

In alcuni Stati il BZ è stato utilizzato per preparare armi chimiche, oppure come agente anti-sommossa per l'ordine pubblico in quanto, anche a bassa concentrazione, produce nausea, vomito e stato confusionale. Per tali ragioni è stato incluso tra i prodotti di tabella 2A\* e viene sottoposto al controllo dell'OPAC.

#### d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa

Al pari di altri Paesi anche l'Italia ha deciso di assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche.

Un impegno politico in tal senso era stato assunto nel 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi, durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. In tale occasione le due parti avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con adeguata salvaguardia dell'ambiente.

In successivi incontri le parti hanno individuato il settore dell'assistenza italiana, che riguarderà la costruzione di un gasdotto, da realizzare in prossimità di uno degli impianti di distruzione delle armi chimiche; il programma è destinato anche a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.

In virtù di un accordo sottoscritto nel gennaio 2000 e ratificato dal Parlamento nel marzo 2001, è stato pertanto concesso un contributo di 15 miliardi di lire per la realizzazione di opere infrastrutturali nell'ambito della costruzione di un impianto da utilizzare per la distruzione di armi chimiche. La Soc. Aquater del Gruppo ENI ha in tal senso ricevuto una commessa da parte del Governo russo per la fornitura e messa in posa di condotte per il trasporto di gas; la relativa intesa esecutiva è stata firmata lo scorso 17 ottobre tra la ditta italiana e l'Agenzia per il Munizionamento della Federazione russa.

#### **e. I laboratori dell'OPAC**

Fino ad ora un solo laboratorio italiano, appartenente alla Difesa, ha partecipato ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori certificati ai quali far analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Esso non ha peraltro superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature sofisticate e di personale che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato.

A livello mondiale sono solo 12 i laboratori che a partire dal 1997, hanno superato la prova.

### **V. I problemi aperti**

#### **a. Argomenti di carattere generale**

Nel corso del 2001 si sono tenute all'OPAC numerose consultazioni su questioni ancora non risolte, alcune risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria, oppure emerse nel primo periodo di applicazione della Convenzione, tra i quali in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- parametri di valutazione dell'utilizzabilità delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- livelli delle basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- programmi di conversione a fini consentiti di impianti di produzione di armi chimiche dismessi dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione verso i Paesi non Parte;
- livelli delle concentrazioni delle sostanze chimiche di tabella 2A e 2A\* e di tabella 3 ai fini delle dichiarazioni;
- estensione delle scadenze della Russia agli obblighi di distruggere le armi chimiche;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;
- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;
- misure di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per le analisi speditive delle sostanze tossiche;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;

- accordi bilaterali tra l'OPAC ed i Paesi Parte per l'immunità degli ispettori;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- condotta dei test di selezione dei laboratori certificati dell'OPAC;
- programmi di reclutamento e formazione degli ispettori;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche;
- criteri per determinare quali attrezzature specializzate devono essere distrutte negli impianti di produzione da riconvertire;
- valutazione della richiesta della Russia di utilizzare impianti industriali per sopperire alla carenza di adeguati impianti per la distruzione delle armi chimiche russe;
- approvazione del bilancio per il 2003.

#### **b. La legislazione degli Stati Parte**

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai propri cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1 (c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte; si rende pertanto necessario adottare norme di attuazione, negli ordinamenti interni, che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità esecutive.

Il Segretariato ha anche avviato uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione, da cui sono emerse sensibili differenze tra le sanzioni adottate dai vari Paesi.

#### **c. La normativa italiana di applicazione**

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata elaborata a suo tempo senza il

sostegno di una adeguata esperienza e non mancano aspetti in cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, anche ad evitare che le implicazioni negative si protraggano nel tempo. I principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Il sistema, ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo ed a maggior ragione delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione, soprattutto per quanto attiene al regime sanzionatorio, in modo da armonizzarlo maggiormente con le legislazioni in vigore presso i nostri principali partners. Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni da applicare. È allo studio uno schema di disegno di legge per il quale si intende avviare al più presto il necessario concerto interministeriale.

#### **d. I problemi connessi con l'import-export**

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte è tenuto pertanto ad esaminare la propria legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC sostengono che sia necessario modificare radicalmente i regimi di controllo delle esportazioni verso i Paesi Parte della Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti parte del Gruppo Australia, come l'Italia, sarebbero ormai superate e dovrebbero essere tolte. I paesi industrializzati affermano invece che le rispettive legislazioni sono state già adeguatamente modificate e che le normative interne non sono in contrasto con la Convenzione; a loro avviso la sussistenza di alcune limitazioni verso alcuni Stati Parte rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1 (d) della Convenzione, che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da specifica normativa comunitaria (tutti i Paesi dell'UE sono anche membri del Gruppo

Australia). Di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

Il problema non mancherà di essere ripreso anche nelle prossime riunioni internazionali.

## **VI. Attività di rilievo nel corso del 2002**

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 2002 possono essere sintetizzate come segue:

- a) attuazione delle misure nazionali per ottemperare agli obblighi della Convenzione;
- b) accoglimento delle ispezioni dell'OPAC a impianti civili e militari;
- c) partecipazione alla VII Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
- d) revisione e aggiornamento della normativa nazionale di attuazione, anche a seguito delle nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte, che devono essere acquisite nella normativa nazionale di attuazione;
- e) attuazione dell'accordo bilaterale con la Russia per la realizzazione di una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye;
- f) messa a punto definitiva e ratifica degli Accordi d'impianto per le future ispezioni dell'OPAC;
- g) ricerca di accordi bilaterali con l'OPAC per il riconoscimento delle garanzie relative all'attività degli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni;
- h) intensificazione dei rapporti con i paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente, al fine di promuovere l'universalità della Convenzione;
- i) definizione di posizioni comuni in seno all'Unione Europea da adottare in seno all'OPAC;

- j) svolgimento di seminari ed incontri con le associazioni di categoria per definire una proposta da presentare alla Conferenza di revisione della Convenzione del 2003;
- k) svolgimento di esercizi di ispezioni su sfida per l'approntamento delle procedure nazionali.
- l) conduzione di un negoziato con gli USA per la definizione di procedure concordate per il caso di ispezioni su sfida a basi statunitensi nel territorio italiano.

## VII. CONCLUSIONI

La Convenzione costituisce ormai uno dei pilastri fondamentali del disarmo internazionale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui si basa il sistema internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza.

Il crescente numero di adesioni dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della comunità internazionale rivolto a realizzare un mondo privo di armi chimiche, per la salvaguardia del genere umano e dell'ambiente. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso l'universalità di applicazione della Convenzione e gli Stati Parte dovranno moltiplicare le loro iniziative per conseguire l'adesione dei ritardatari.

Il bilancio di questi primi quattro anni di applicazione della Convenzione è sostanzialmente positivo, anche se esistono problematiche di attuazione ancora da risolvere. D'altro canto, l'Organizzazione sta entrando in un periodo di grave crisi finanziaria, imputabile anche alla volontà di alcuni Stati Parte di ridurre le spese derivanti dall'applicazione della Convenzione ed alla gestione del Segretariato.

L'Organizzazione internazionale de L'Aja, deputata all'attuazione delle misure di verifica stabilite dalla Convenzione, ha ormai accumulato una notevole esperienza, dando prova di alta professionalità e di imparzialità. Le attività di verifica sono proseguite con qualche difficoltà a causa dei problemi finanziari, derivanti in genere da un mancato adeguamento del bilancio agli incrementi di spesa ed all'accresciuto scenario di verifica.

Il processo di eliminazione delle armi chimiche presenti negli arsenali di alcuni paesi è stato avviato e procede abbastanza regolarmente, anche se alcuni Paesi, come la Russia, per realizzare gli impianti di distruzione delle armi chimichea fronte di difficoltà finanziarie sollecitano l'aiuto degli altri Stati Parte. L'Italia ha inteso

partecipare agli aiuti per la Russia finanziando alcune opere infrastrutturali, da realizzare in uno degli impianti di distruzione, con un contributo di 7,7 milioni di EURO che saranno impiegati per costruire una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto. Altri paesi per loro conto hanno già avviato programmi di collaborazione, che intendono alleviare l'impegno complessivo della Russia, calcolato in almeno 3,5 miliardi di dollari. L'Unione Europea ha già avviato alcuni programmi e sta considerando di intervenire in modo più importante.

La Convenzione prescrive di distruggere tutti gli arsenali esistenti entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 2007, ma sia gli Stati Uniti che la Russia, dovendo investire notevoli risorse per la loro distruzione nel rispetto dei più recenti e stringenti requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, hanno già anticipato che sarà prevedibile un ritardo di almeno cinque anni sulle attuali scadenze della Convenzione.

La Convenzione da sola non potrà risolvere tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi chimiche, ma con la sua entrata in vigore ha di fatto delegittimato il loro impiego come strumento di guerra, anche in risposta ad una eventuale aggressione. Il successo della Convenzione dipenderà naturalmente dalla volontà degli Stati Parte di sottomettersi senza eccezioni o riserve agli obblighi internazionali, volontariamente assunti con la ratifica della Convenzione.

Rimane tuttavia un aspetto di preoccupazione per l'eventuale impiego di armi chimiche da parte del terrorismo, per combattere il quale sarà necessario impedire la proliferazione, individuare strutture di gestione delle emergenze e predisporre una legislazione adeguata per la prevenzione e repressione, anche a livello internazionale.

Per quanto riguarda le misure di attuazione a livello nazionale, le verifiche fin qui subite hanno confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione; non sono state rilevate violazioni ed il sistema di controllo nazionale in essere sarà in grado di garantire con fermezza il rispetto degli obblighi internazionali.

E' comunque avvertita l'esigenza di adeguare la legislazione vigente, nell'intento di renderla più omogenea con le norme adottate in materia anche dai nostri partners comunitari. Uno schema di

disegno di legge è a tal fine allo studio, e si conta di poter presto avviare il necessario concerto interministeriale al riguardo.

Sul piano internazionale, per evitare una riduzione dei programmi ed un ritardo nel conseguimento degli obiettivi, si dovranno individuare meccanismi atti a superare le attuali difficoltà finanziarie dell'OPAC.

## **ALLEGATI**

- A) Stati Parte della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche**
  
- B) Stati Firmatari che non hanno ancora ratificato la Convenzione**
  
- C) Stati Non Firmatari**
  
- D) Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche. Il Segretariato Tecnico**



## ALLEGATO A

STATI PARTE DELLA CONVENZIONE  
SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE  
al 31 dicembre 2001

No.	Stato	Firma <sup>1</sup>	Deposito <sup>2</sup>	Entrata in vigore
1.	Albania	14-01-93	11-05-94	29-04-97
2.	Algeria	13-01-93	14-08-95	29-04-97
3.	Argentina	13-01-93	02-10-95	29-04-97
4.	Armenia	19-03-93	27-01-95	29-04-97
5.	Australia	13-01-93	06-05-94	29-04-97
6.	Austria	13-01-93	17-08-95	29-04-97
7.	Azerbaijan	13-01-93	29-02-00	30-03-00
8.	Bahrain	24-02-93	28-04-97	29-04-97
9.	Bangladesh	14-01-93	25-04-97	29-04-97
10.	Belarus	14-01-93	11-07-96	29-04-97
11.	Belgium	13-01-93	27-01-97	29-04-97
12.	Benin	14-01-93	14-05-98	13-06-98
13.	Bolivia	14-01-93	14-08-98	13-09-98
14.	Bosnia and Herzegovina	16-01-97	25-02-97	29-04-97
15.	Botswana		31-08-98[a]	30-09-98
16.	Brazil	13-01-93	13-03-96	29-04-97
17.	Brunei Darussalam	13-01-93	28-07-97	27-08-97
18.	Bulgaria	13-01-93	10-08-94	29-04-97
19.	Burkina Faso	14-01-93	08-07-97	07-08-97
20.	Burundi	15-01-93	04-09-98	04-10-98
21.	Cameroon	14-01-93	16-09-96	29-04-97
22.	Canada	13-01-93	26-09-95	29-04-97
23.	Chile	14-01-93	12-07-96	29-04-97
24.	China	13-01-93	25-04-97	29-04-97
25.	Colombia	13-01-93	05-04-00	05-05-00
26.	Cook Islands	14-01-93	15-07-94	29-04-97
27.	Costa Rica	14-01-93	31-05-96	29-04-97
28.	Côte d'Ivoire	13-01-93	18-12-95	29-04-97
29.	Croatia	13-01-93	23-05-95	29-04-97
30.	Cuba	13-01-93	29-04-97	29-05-97
31.	Cyprus	13-01-93	28-08-98	27-09-98

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

32.	Czech Republic	14-01-93	06-03-96	29-04-97
33.	Denmark	14-01-93	13-07-95	29-04-97
34.	Dominica	02-08-93	12-02-01	14-03-01
35.	Ecuador	14-01-93	06-09-95	29-04-97
36.	El Salvador	14-01-93	30-10-95	29-04-97
37.	Equatorial Guinea	14-01-93	25-04-97	29-04-97
38.	Eritrea		14-02-00 [a]	15-03-00
39.	Estonia	14-01-93	26-05-99	25-06-99
40.	Ethiopia	14-01-93	13-05-96	29-04-97
41.	Fiji	14-01-93	20-01-93	29-04-97
42.	Finland	14-01-93	07-02-95	29-04-97
43.	France	13-01-93	02-03-95	29-04-97
44.	Gabon	13-01-93	08-09-00	08-10-00
45.	Gambia	13-01-93	19-05-98	18-06-98
46.	Georgia	14-01-93	27-11-95	29-04-97
47.	Germany	13-01-93	12-08-94	29-04-97
48.	Ghana	14-01-93	09-07-97	08-08-97
49.	Greece	13-01-93	22-12-94	29-04-97
50.	Guinea	14-01-93	09-06-97	09-07-97
51.	Guyana	06-10-93	12-09-97	12-10-97
52.	Holy See	14-01-93	12-05-99	11-06-99
53.	Hungary	13-01-93	31-10-96	29-04-97
54.	Iceland	13-01-93	28-04-97	29-04-97
55.	India	14-01-93	03-09-96	29-04-97
56.	Indonesia	13-01-93	12-11-98	12-12-98
57.	Iran (Islamic Republic of)	13-01-93	03-11-97	03-12-97
58.	Ireland	14-01-93	24-06-96	29-04-97
59.	Italy	13-01-93	08-12-95	29-04-97
60.	Jamaica	18-04-97	08-09-00	08-10-00
61.	Japan	13-01-93	15-09-95	29-04-97
62.	Jordan		29-10-97 [a]	28-11-97
63.	Kazakhstan	14-01-93	23-03-00	22-04-00
64.	Kenya	15-01-93	25-04-97	29-04-97
65.	Kiribati		07-09-00 [a]	07-10-00
66.	Kuwait	27-01-93	29-05-97	28-06-97
67.	Lao People's Democratic	13-05-93	25-02-97	29-04-97

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Republic			
68.	Latvia	06-05-93	23-07-96	29-04-97
69.	Lesotho	07-12-94	07-12-94	29-04-97
70.	Liechtenstein	21-07-93	24-11-99	24-12-99
71.	Lithuania	13-01-93	15-04-98	15-05-98
72.	Luxembourg	13-01-93	15-04-97	29-04-97
73.	Malawi	14-01-93	11-06-98	11-07-98
74.	Malaysia	13-01-93	20-04-00	20-05-00
75.	Maldives	01-10-93	31-05-94	29-04-97
76.	Mali	13-01-93	28-04-97	29-04-97
77.	Malta	13-01-93	28-04-97	29-04-97
78.	Mauritania	13-01-93	09-02-98	11-03-98
79.	Mauritius	14-01-93	09-02-93	29-04-97
80.	Mexico	13-01-93	29-08-94	29-04-97
81.	Micronesia (Federated States of)	13-01-93	21-06-99	21-07-99
82.	Monaco	13-01-93	01-06-95	29-04-97
83.	Mongolia	14-01-93	17-01-95	29-04-97
84.	Morocco	13-01-93	28-12-95	29-04-97
85.	Mozambique		15-08-00 [a]	14-09-00
86.	Namibia	13-01-93	27-11-95	29-04-97
87.	Nauru	13-01-93	12-11-01	12-12-01
88.	Nepal	19-01-93	18-11-97	18-12-97
89.	Netherlands	14-01-93	30-06-95	29-04-97
90.	New Zealand	14-01-93	15-07-96	29-04-97
91.	Nicaragua	09-03-93	05-11-99	05-12-99
92.	Niger	14-01-93	09-04-97	29-04-97
93.	Nigeria	13-01-93	20-05-99	19-06-99
94.	Norway	13-01-93	07-04-94	29-04-97
95.	Oman	02-02-93	08-02-95	29-04-97
96.	Pakistan	13-01-93	28-10-97	27-11-97
97.	Panama	16-06-93	07-10-98	06-11-98
98.	Papua New Guinea	14-01-93	17-04-96	29-04-97
99.	Paraguay	14-01-93	01-12-94	29-04-97
100.	Peru	14-01-93	20-07-95	29-04-97
101.	Philippines	13-01-93	11-12-96	29-04-97
102.	Poland	13-01-93	23-08-95	29-04-97
103.	Portugal	13-01-93	10-09-96	29-04-97

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104.	Qatar	01-02-93	03-09-97	03-10-97
105.	Republic of Korea	14-01-93	28-04-97	29-04-97
106.	Republic of Moldova	13-01-93	08-07-96	29-04-97
107.	Romania	13-01-93	15-02-95	29-04-97
108.	Russian Federation	13-01-93	05-11-97	05-12-97
109.	Saint Lucia	29-03-93	09-04-97	29-04-97
110.	San Marino	13-01-93	10-12-99	09-01-00
111.	Saudi Arabia	20-01-93	09-08-96	29-04-97
112.	Senegal	13-01-93	20-07-98	19-08-98
113.	Seychelles	15-01-93	07-04-93	29-04-97
114.	Singapore	14-01-93	21-05-97	20-06-97
115.	Slovakia	14-01-93	27-10-95	29-04-97
116.	Slovenia	14-01-93	11-06-97	11-07-97
117.	South Africa	14-01-93	13-09-95	29-04-97
118.	Spain	13-01-93	03-08-94	29-04-97
119.	Sri Lanka	14-01-93	19-08-94	29-04-97
120.	Sudan		24-05-99 [a]	23-06-99
121.	Suriname	28-04-97	28-04-97	29-04-97
122.	Swaziland	23-09-93	20-11-96	29-04-97
123.	Sweden	13-01-93	17-06-93	29-04-97
124.	Switzerland	14-01-93	10-03-95	29-04-97
125.	Tajikistan	14-01-93	11-01-95	29-04-97
126.	The former Yugoslav Republic of Macedonia		20-06-97 [a]	20-07-97
127.	Togo	13-01-93	23-04-97	29-04-97
128.	Trinidad and Tobago		24-06-97 [a]	24-07-97
129.	Tunisia	13-01-93	15-04-97	29-04-97
130.	Turkey	14-01-93	12-05-97	11-06-97
131.	Turkmenistan	12-10-93	29-09-94	29-04-97
132.	Uganda	14-01-93	30-11-01	30-12-01
133.	Ukraine	13-01-93	16-10-98	15-11-98
134.	United Arab Emirates	02-02-93	28-11-00	28-12-00
135.	United	13-01-93	13-05-96	29-04-97

	Kingdom of Great Britain and Northern Ireland			
136.	United Republic of Tanzania	25-02-94	25-06-98	25-07-98
137.	United States of America	13-01-93	25-04-97	29-04-97
138.	Uruguay	15-01-93	06-10-94	29-04-97
139.	Uzbekistan	24-11-95	23-07-96	29-04-97
140.	Venezuela	14-01-93	03-12-97	02-01-98
141.	Viet Nam	13-01-93	30-09-98	30-10-98
142.	Yemen	08-02-93	02-10-00	01-11-00
143.	Yugoslavia		20-04-00 [a]	20-05-00
144.	Zambia	13-01-93	09-02-01	11-03-01
145.	Zimbabwe	13-01-93	25-04-97	29-04-97

1: Firme apposte sulla copia originale della Convenzione custodita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di Depositario

2: Strumenti di accessione (a) o di ratifica custoditi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite

## ALLEGATO B

**STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE  
CHE NON HANNO ANCORA RATIFICATO  
al 31 dicembre 2001**

No.	State	Signature
1.	Afghanistan	14-01-93
2.	Bahamas	02-03-94
3.	Bhutan	24-04-97
4.	Cambodia	15-01-93
5.	Cape Verde	15-01-93
6.	Central African Republic	14-01-93
7.	Chad	11-10-94
8.	Comoros	13-01-93
9.	Congo	15-01-93
10.	Democratic Republic of the Congo	14-01-93
11.	Djibouti	28-09-93
12.	Dominican Republic	13-01-93
13.	Grenada	09-04-97
14.	Guatemala	14-01-93
15.	Guinea-Bissau	14-01-93
16.	Haiti	14-01-93
17.	Honduras	13-01-93
18.	Israel	13-01-93
19.	Kyrgyzstan	22-02-93
20.	Liberia	15-01-93
21.	Madagascar	15-01-93
22.	Marshall Islands	13-01-93
23.	Myanmar	14-01-93
24.	Rwanda	17-05-93
25.	Saint Kitts and Nevis	16-03-94
26.	Saint Vincent and the Grenadines	20-09-93
27.	Samoa	14-01-93
28.	Sierra Leone	15-01-93
29.	Thailand	14-01-93

## ALLEGATO C

STATI NON FIRMATARI  
DELLA  
CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE  
al 31 dicembre 2001

No	Stato	Firma
1	Angola	
2	Antigua e Barbuda	
3	Andorra	
4	Barbados	
5	Belize	
6	Egypt	
7	Iraq	
8	Lebanon	
9	Libya	
10	Niue	
11	North Korea	
12	Salom Palau	
13	Salomon Island	
14	Sao Tomé & Principe	
15	Somalia	
16	Syria	
17	Tonga	
18	Tuvalu	
19	Vanuatu	

ALLEGATO D

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS  
Organisational Chart of the Technical Secretariat





